

Il settore collettivo dello Stato cooperativo è quello allora che permette il funzionamento del settore privato, e comprende l'organizzazione che faceva capo nello Stato repubblicano alla Pubblica Amministrazione.

Va detto che il personale del potere esecutivo che opera nei vari Ministeri è costituito da soci di cooperative nazionali e da soci di cooperative regionali che vengono distaccati per periodi di attività presso gli organi del potere esecutivo nazionale.

Tale collegamento degli operatori nazionali con quelli dei consorzi regionali è previsto, per consentire da parte della struttura centrale e periferica dei Ministeri un efficace coordinamento regionale.

Nello Stato cooperativo la pubblica amministrazione si trasforma completamente, attraverso l'affidamento ~~XXXXX~~ delle sue funzioni a cooperative di produzione private, il cui meccanismo produttivo viene continuamente stimolato da operatori delle imprese del settore prettamente privato, che fluttuano continuamente da tale settore a quello collettivo, proprio per impedire che in quest'ultimo si verifichi una diminuzione della produttività dei fattori di produzione.

L'organo produttivo quindi dello Stato cooperativo è costituito dalle cooperative di produzione che assumono una dimensione provinciale, regionale e nazionale.

L'insieme delle cooperative di produzione provinciali costituisce il consorzio provinciale, che è caratterizzato altresì da un proprio territorio e dai soci che prestano la loro attività nelle cooperative provinciali. L'insieme delle cooperative regionali, costituisce il consorzio regionale, che ha un proprio ambito territoriale, delimitato dagli attuali confini regionali, che comprendono anche i territori dei consorzi provinciali i quali occuperanno parte di quelli che si trovano nelle rispettive circoscrizioni territoriali provinciali. Infine avremo un consorzio nazionale, costituito dalle cooperative che si trovano sul territorio nazionale ed hanno una dimensione nazionale, come indicato nella presente trattazione.

Gli organi del consorzio nazionale sono costituiti dalle cooperative di produzione di beni e servizi, che daranno vita al potere esecutivo e giudiziario, e dalle cooperative organi legislativi, di cui faranno parte i candidati eletti, già soci delle cooperative provinciali, regionali e nazionali, oltre a tutto il personale che espleta compiti tecnici nell'ambito delle varie commissioni parlamentari.

Il potere esecutivo del consorzio nazionale sarà costituito da una struttura di vertice, centrale nazionale data dai vari Ministeri, e da una periferica costituita dalle sezioni staccate dei settori nazionali di coordinamento interregionale, che organizzano l'attività produttiva delle cooperative nazionali delle varie regioni. Dalle sezioni staccate di settore nazionale dipenderanno i sottocenti nazionali delle diverse direzioni generali, che si trovano presso gli uffici regionali

corrispondenti, nell'ambito di una cooperativa nazionale che opera nella regione e che avranno il compito con la corrispondente sezione staccata di settore nazionale, di coordinare l'attività produttiva delle cooperative regionali di ciascun settore.

I soggetti del potere esecutivo ~~nazionali~~ del consorzio nazionale saranno tutti i soci nazionali di cooperative nazionali che producono beni e servizi da offrire sul mercato e necessari per il funzionamento degli altri organi del consorzio nazionale, per il loro carattere di servizi collettivi.

Tali soci entreranno a far parte delle varie cooperative nazionali attraverso la sistematica dei concorsi che accerteranno anche i requisiti di esperienza concreta ~~per~~ acquisita nelle diverse attività lavorative; come verrà indicato nella presente trattazione.

Vi sono poi organi di vertice del potere esecutivo, che hanno carattere elettivo, come i direttori dei Ministeri e tutti i rappresentanti sindacali del consorzio nazionale.

Come detto in precedenza, vi saranno organi centrali del potere esecutivo del consorzio nazionale, che sono rappresentati dalle direzioni generali dei diversi Ministeri e organi periferici, tutti amministrati da cooperative nazionali di produzione di beni e servizi.

Questi ultimi saranno le sezioni staccate di settore nazionale ubicate a Milano, Roma e Napoli, per i settori Nord, Centro e Sud. Un'altra Sezione staccata si troverà nella città di Firenze, con il compito di amministrare la circoscrizione Firenze, che comprende la Toscana, l'Umbria e le Marche.

Oltre a questi organi periferici avremo i sottonucleri nazionali di ciascuna direzione generale, ubicati presso l'ufficio regionale corrispondente, ma nell'ambito di una cooperativa nazionale che opera nella regione.

Saranno quindi indicati nel corso della trattazione gli organi centrali e periferici delle varie direzioni generali dei diversi Ministeri.

Il settore Nord Italia comprende le regioni della Liguria, Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Emilia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia; il settore centro Italia, comprende la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, il Lazio, le Puglie e la Sardegna; il settore Sud comprende le restanti regioni.

Il potere giudiziario del consorzio nazionale sarà assicurato da cooperative giustizia nazionali, che amministrano la giustizia secondo le competenze nazionali indicate nella trattazione degli uffici giudiziari.

Tali cooperative produrranno un servizio che va a beneficio di tutta la collettività, e quindi dovrà essere periodicamente valutato per poter attribuire ai giudici l'utile a fine esercizio.

Tale valutazione sarà riferita alle funzioni di giudice e di tutti coloro che fanno parte delle cooperative giustizia, dal punto di vista tecnico della produzione del servizio giustizia. Come attualmente la qualità di giudice e le altre cariche rivestite nel settore giudiziario, saranno acquisite con apposito concorso a cui dovranno seguire corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il superamento del concorso dà diritto ad acquisire la qualità di socio e quindi allo stipendio e alla ripartizione degli utili secondo la valutazione della commissione di cui alla divisione 4^a della D.G. giustizia.

Va comunque precisato che la valutazione dell'attività giudiziaria dal punto di vista tecnico sulle ~~decisioni~~ sentenze ad esempio contro cui non è stato proposto appello, o che in appello non hanno subito modifiche, è riferita anche alle capacità creative del giudice, come di tutti gli altri soci delle cooperative nazionali, regionali o provinciali.

La valutazione delle attività degli organi appartenenti alle cooperative giustizia nazionali, andrà fatta da soggetti particolarmente competenti, appartenenti al potere giudiziario ed esecutivo, che entreranno a far parte della commissione citata.

Tutta l'organizzazione della giustizia sarà espressa nella trattazione del Ministero interni difesa.

Anche il potere legislativo del consorzio nazionale sarà organizzato in cooperative parlamento, che comprenderanno le singole commissioni o gruppi di commissioni per ciascuna camera.

Tali cooperative comprenderanno soci eletti, che assumono la qualità di parlamentari, e soci che vengono investiti delle varie funzioni per concorso.

I soci eletti faranno parte di tali cooperative per il periodo del mandato e percepiranno una indennità mensile comprensiva della retribuzione e degli utili di fine esercizio.

La valutazione ~~della~~ politica della loro attività sarà effettuata dall'elettorato dei consigli dei consogli regionali, che li confermerà o meno nelle varie legislature.

Il personale non eletto delle cooperative Parlamento, avrà invece una retribuzione mensile in base alla funzione svolta, ed avrà diritto ad una ripartizione di utili secondo la valutazione effettuata dalla commissione di cui alla divisione 4^a dell'ufficio Camera dei deputati e Camera delle cooperative.

Lo Stato cooperativo è allora costituito dal consorzio nazionale che riunisce cooperative e soci nazionali, dai consorzi regionali delle varie regioni e dai consorzi provinciali delle province di ciascuna regione, che riuniscono rispettivamente cooperative e soci regionali e provinciali.

Gli organi di tali consorzi, sono le assemblee consortili, corrispondenti ai consigli regionali e provinciali, i consigli direttivi, corrispondenti alle giunte di assessori e al Consiglio dei Ministri, e i direttori di presidenza delle giunte e del

Consiglio dei Ministri, i cui membri assumono a turno la rappresentanza dei consorzi provinciali e regionali e del consorzio nazionale, costituito dallo stato cooperativo regionale.

Il consorzio nazionale coordinerà lo sviluppo delle attività dei consorzi regionali, e questi quello dei consorzi provinciali. Le attività dei consorzi regionali e provinciali nei vari assessorati sono ampiamente illustrate nella presente trattazione.

Qui basti ricordare che l'organizzazione del potere esecutivo, giudiziario e normativo dei consorzi citati regionali e provinciali, è compiuta in modo analogo a quanto indicato per il consorzio nazionale.

In ambito regionale, il potere esecutivo sarà organizzato con assessorati regionali, che hanno sottonuclei regionali presso i corrispondenti consorzi provinciali, ~~mirati~~ necessari per il coordinamento delle attività dei medesimi.

In ambito provinciale il polo ordinatore del consorzio provinciale, è costituito dal settore del capoluogo di provincia che coordina gli altri del territorio provinciale, anche attraverso aree di coordinamento dei maggiori comuni della provincia.

L'organo di vertice del potere esecutivo del consorzio regionale e provinciale è costituito dal Consiglio direttivo, composto dai vari direttori di assessorati. Nella dimensione del consorzio nazionale tale organo è costituito dal Consiglio dei Ministri formato dai direttori di Ministri che sono a capo di ciascun Ministero e dal direttorio di presidenza, i cui membri rappresentano a turno lo Stato cooperativo regionale.

Nel consorzio regionale e provinciale il potere giudiziario sarà amministrato dall'assessorato interni difesa, ufficio giustizia, a cui faranno capo tutte le cooperative giustizia e avvocati che svolgono la loro attività nell'ambito di questo settore produttivo.

Nel consorzio nazionale tale compito sarà svolto dalla Direzione generale giustizia del Ministero interni difesa, attraverso i suoi organi centrali e periferici ubicati nei settori di coordinamento nazionale. Sarà prevista una suddivisione di funzioni giudiziarie tra i vari consorzi, che saranno indicate nella trattazione dell'ufficio giustizia e della direzione generale giustizia.

Il potere giudiziario e normativo del consorzio regionale e provinciale saranno organizzati in cooperative come in ambito nazionale, secondo la propria sfera di competenza, stabilita dall'ufficio competenza.

Nello stato cooperativo regionale, l'organo propulsore dello sviluppo sarà la cooperativa di produzione che sostituisce la società di capitali dello Stato repubblicano, perché caratterizzata sempre da contenuto sociale la propria attività produttiva compiuta da soci che sono anche proprietari dei mezzi di produzione dell'impresa stessa.

Tali cooperative riunite danno luogo ai consorzi provinciali, regionali e nazionale. Scompare nello Stato cooperativo il singolo imprenditore, se non è collegato in cooperativa con altri soci, e scompare anche la grande o media società di capitali, in cui non tutti i collaboratori della produzione sono proprietari dei mezzi di produzione.

Ciò proprio perché gli ordinamenti provinciali, regionali e nazionale, acquisiscono la loro forza produttiva ed organizzativa, attraverso il collegamento delle iniziative di certi soggetti economici con altri, che entrano come soci a far parte della stessa impresa cooperativa.

Tale condizione permette così di raggiungere livelli elevati di organizzazione produttiva e sociale, anche per il fatto che la nuova organizzazione dello Stato cooperativo permette di collegare e rendere interdipendenti i piani dei consorzi provinciali e regionali, attraverso il coordinamento operato dai consorzi di livello superiore, come quelli regionali e quello nazionale.

LO STATO COOPERATIVO COME STATO REGIONALE.

Per raggiungere i suoi fini di carattere sociale, lo Stato cooperativo assume la forma di Stato regionale, in cui l'attività amministrativa e produttiva è promossa e realizzata dai vari ambiti regionali dello stesso.

La giustificazione di una tale organizzazione sta nella considerazione che le disposizioni normative e regolatrici di determinate attività contribuiscono al perseguimento del benessere sociale in modo più organico ed efficace, se provengono da quelle realtà periferiche che esse intendono regolare.

14) PARTE
Ecco perché lo Stato cooperativo, pur nel nuovo spirito che lo informa, deve perdere il carattere ancora sostanzialmente accentrato quale si rileva dalla struttura burocratica amministrativa degli ordinamenti attuali; per assumere una dimensione organizzata decentrata nelle sue componenti periferiche, proprie al fine di soddisfare meglio le esigenze locali.

Ciò perché è la dimensione particolare periferica, che conoscendo compiutamente la problematica gestionale e ambientale della stessa, può attivare gli strumenti più idonei per la sua risoluzione.

Occorre quindi adeguare l'apparato statale, il suo funzionamento nell'articolata organizzazione delle varie realtà periferiche, proprie al fine di una migliore e immediata gestione, che ha bisogno della specificità del contributo locale, ma anche di indicazioni più generali, essendo inserita nel contesto più ampio dell'ordinamento statale.

Va comunque evidenziate che principale importanza nel senso di una funzione che deve precedere quella seguente, deve avere l'amministrazione della circoscrizione periferica da parte degli organi locali, rispetto a quella di coordinamento centrale regionale e nazionale, che deve continuamente adeguare il proprio funzionamento alla crescita e alla creatività organizzativa e produttiva della prima.

Queste nuove tipologie decentrate di gestione statale si addice in modo migliore, anche all'operatività della classe sociale che caratterizza lo Stato cooperativo e da cui partono tutte le iniziative di modifica e di mantenimento della struttura amministrativa: il socio delle cooperative, che è l'unico proprietario dei mezzi di produzione.

Egli quindi ha bisogno di un sistema statale che soddisfi nel miglior modo le sue esigenze produttive e sociali;

ha bisogno di un sistema statale che sia in ogni momento controllabile dagli organi che sono preposti al funzionamento delle stesse attraverso l'emanazione di direttive in campo tecnico, amministrativo e sociale; deve cioè trovarsi di fronte ad una struttura burocratica amministrativa che non è altro che il prolungamento della sua azienda, una struttura privatizzata che deve garantire al socio delle cooperative la possibilità immediata di correggere deficienza ed anomalie.

Correzione che diverrebbe invece problematica, se lo Stato mantenesse una forma accentrata che monopolizza in via esclusiva l'esercizio delle funzioni di direzione della vita comunitaria. Lo Stato accentrato risulterebbe poi lontano dall'organizzazione produttiva, e quindi assolutamente inadatto a fornire la possibilità del continuo adeguamento alle esigenze locali.

Di qui la deduzione che la forma migliore che costituisca strumento per la nuova classe sociale che dirige l'ordinamento statale, è il decentramento di funzioni esercitate nelle varie circoscrizioni regionali, che fanno da polo coordinatore della minima unità amministrativa, costituita dalla circoscrizione provinciale. Tale decentramento di funzioni viene operato attraverso la costituzione di organi dirigenziali che racchiudono le tre funzioni statali, non più intese come entità completamente staccate e indipendenti, ma in rapporti di reciproca collaborazione pur nella autonomia di competenze.

Tali organismi assumono la denominazione di consorzi che vengono previsti nella loro operatività a vari livelli di intervento: quello provinciale da cui partono per la maggior parte, le iniziative di organizzazione, quello regionale che coordina l'attività dei vari consorzi provinciali, e quello nazionale che ha il compito della equilibrata ripartizione della ricchezza nazionale prodotta fra le varie regioni, attuando un coordinamento generale principalmente con il sistema degli schemi di pianificazione di tutta l'attività degli organismi produttivi statali.

I consorzi provinciali, regionali e nazionale, avranno degli organi direttivi e degli organi produttivi.

I primi saranno costituiti dalle assemblee consortili, dai vari consigli direttivi e da organi di controllo di legittimità e di merito sugli atti dei predetti organi.

I componenti delle assemblee consortili (Consigli del comune capoluogo di provincia, consigli regionali e Camere dei deputati e delle cooperative), che eleggeranno nel loro ambito i consigli direttivi (direttori di assessorati comunali e regionali, Ministri e consigli dei ministri in ambito nazionale), sono i rappresentanti delle attività produttive private e collettive, eletti dall'elettorato regionale.

re del lavoro PIVIA/CM!